

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. GC-275-2024 DEL 05/08/2024

L'anno 2024, questo giorno cinque (05) del mese di agosto alle ore 12:38 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	CINIDACO	Dracanta
	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSIMARCO	ASSESSORE	Assente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Assente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Assente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione GC-275-2024) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: INDIRIZZO FAVOREVOLE IN MERITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI PARMA E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO ALL'ENTE SULLE CARATTERISTICHE E LE POSSIBILITA' OFFERTE DALLA LEGGE, IN MATERIA DI SITUAZIONI DI CRISI O INSOLVENZA DEL DEBITORE, SIA ESSO CONSUMATORE O PROFESSIONISTA OVVERO PICCOLO IMPRENDITORE. - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 4208 del 29/07/2024

OGGETTO: INDIRIZZO FAVOREVOLE IN MERITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI PARMA E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO ALL'ENTE SULLE CARATTERISTICHE E LE POSSIBILITA' OFFERTE DALLA LEGGE, IN MATERIA DI SITUAZIONI DI CRISI O INSOLVENZA DEL DEBITORE, SIA ESSO CONSUMATORE O PROFESSIONISTA OVVERO PICCOLO IMPRENDITORE. - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Parma, Ente Pubblico non economico, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), iscritto al n. 167 della Sezione A), del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, con sede attuale presso il Tribunale di Parma:
- il Comune di Parma è istituzionalmente preposto alla tutela dei soggetti deboli e delle categorie in difficoltà economica;
- tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma è già in atto una convenzione che prevede l'accesso facoltativo dei conduttori di immobili ad uso abitativo a forme stragiudiziali di composizione delle controversie in caso di morosità incolpevole;

Considerato che:

- il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma con l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, intendono avviare una collaborazione istituzionale, volta ad assicurare alle persone in stato di bisogno la necessaria assistenza;
- l'Ordine degli Avvocati di Parma è da sempre impegnato nella valorizzazione del ruolo sociale della avvocatura;
- il Comune di Parma riconosce che la funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, connotato da frequenti situazioni di criticità per fare fronte alle obbligazioni assunte da parte dei consumatori e dei soggetti che versano in situazioni di difficoltà economica e di sovraindebitamento, sia al fine di sostenere la popolazione debole in un contesto di difficoltà economiche che per prevenire l'istituzionalizzazione di problematiche socioeconomiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali;
- il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma ritengono, pertanto, necessario sensibilizzare i cittadini che si rivolgono all'Ente Municipale sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, dal D.L.vo 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore, inserendo

l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento nell'ambito dello Sportello Multifunzionale Casa, rispetto alla sua sede attuale presso il Tribunale di Parma, al fine di renderlo maggiormente accessibile alla cittadinanza in condizioni di bisogno ed integrarlo in un contesto di servizi dedicati alle politiche sociali;

Visti:

- l'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale (...), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
- l'art. 2, comma 2 della Legge regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 recante "NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI", secondo cui: "Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000";
- gli artt. 6, comma 1 e 15, commi 1 e 2 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", secondo cui:
 - "Art. 6, c.1 Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8;
 - Art. 15, c.1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
 - Art. 15, c.2 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia".

Richiamato l'art. 119 del D.lgs. 267/2000, secondo cui: "1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni (...), possono stipulare (...) convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";

Preso atto dello schema di convenzione, Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, diretta a sancire la collaborazione istituzionale tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma, presso cui è costituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) di cui alla L. n. 3/2012, al D.lgs. n.

14/2019 e al Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202, iscritto al n. 167 della Sezione A), del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, per la sensibilizzazione dei cittadini che si rivolgono all'ente sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla legge, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista ovvero piccolo imprenditore, con la finalità di tutelare i soggetti deboli e le categorie in difficoltà economica prevenendo, altresì, l'istituzionalizzazione di problematiche socioeconomiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali.

Dato atto che per le suddette finalità:

- il Comune di Parma si impegna a mettere a disposizione dei Gestori della crisi iscritti all'Elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Parma, una postazione lavoro nei locali di proprietà di Azienda Casa Emilia Romagna (Acer), che ha prestato consenso espresso, predisponendo anche detta postazione senza ulteriori oneri per l'Ente, a mezzo nota prot. n. 0194625.E del 26/07/2024 agli atti del Settore scrivente, ubicati in Parma (PR), V.le Bottego n. 2/A (Catasto U, Codice: G337, Sezione: 1, Foglio: 3, Particella: 877, Subalterno 81), concessi in comodato d'uso al Comune di Parma affinché se ne serva per l'attività dello "Sportello Multifunzionale Casa – S.M.C.", dedicato all'erogazione di servizi ai cittadini richiedenti prestazioni di edilizia pubblica e sociale, con l'obiettivo di favorire i richiedenti informazioni e assistenza all'avvio della procedura di gestione da sovraindebitamento, attraverso un colloquio gratuito con i gestori della crisi per la preverifica di fattibilità, secondo le modalità che verranno determinate da successivo disciplinare attuativo approvato con Determinazione dirigenziale, anche al fine di promuovere la formazione dei propri dipendenti/addetti ai servizi alla persona.

- l'Ordine degli Avvocati di Parma, si impegna a:

- individuare, tramite l'OCC, i Professionisti che svolgeranno, nella postazione lavoro di cui sopra, la funzione di Gestori della crisi da sovraindebitamento nell'ambito del singolo caso trattato, demandando allo stesso OCC ogni valutazione in merito alla prosecuzione della pratica ed all'attivazione delle relative procedure avanti il Tribunale di Parma;
- applicare integralmente quanto previsto dal regolamento dell'O.C.C. di Parma per quanto riguarda le spese di avvio e svolgimento del procedimento;
- garantire che il preventivo di spesa delle competenze dell'O.C.C. verrà redatto sulla base delle previsioni normative e regolamentari in materia di sovraindebitamento;
- comunicare periodicamente al Comune di Parma la rinuncia o il mancato avvio della procedura di sovraindebitamento da parte degli utenti che hanno avuto accesso attraverso l'Ente;
- operare idonee attività formative/informative dell'attività svolta verso il personale dipendenti/addetti ai servizi alla persona del Comune di Parma operanti negli spazi di cui sopra;
- assumere la responsabilità dei propri archivi e dell'attività dei professionisti da essa individuati, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità civile ed amministrativa collegata alle funzioni proprie dell'OCC.
- coordinare le proprie esigenze di apertura, chiusura ed utilizzo della postazione lavoro di cui sopra, con le altre funzioni presenti nei locali.
- assumere a proprio esclusivo carico ogni onere convenzionale riferito all'attività dei gestori della crisi ed alle restanti attività di cui ai punti precedenti, ivi compresa quella formativa/informativa svolta verso il personale dipendenti/addetti ai servizi alla persona del Comune di Parma operanti negli spazi di cui sopra.

- Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma, si impegnano reciprocamente

- sviluppare congiuntamente le azioni di comunicazione opportune per la divulgazione della presente convenzione, coordinando, altresì, le proprie iniziative e assicurando un costante e reciproco scambio informativo e sostegno;
- nominare ciascuno un proprio referente per il monitoraggio del corretto svolgimento della convenzione;
- assicurare la copertura assicurativa contro gli infortuni rispettivamente del proprio personale e dei professionisti individuati, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Dato atto, altresì, che:

- la Convenzione di che trattasi ha la durata di diciotto mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile anche prima della scadenza naturale, con accordo esplicito tra le Parti, allo scopo di attuare una prima fase sperimentale e di definire un eventuale modello di operatività da aggiornare periodicamente sulla base dei risultati raggiunti e delle problematicità emerse;
- qualsiasi modifica alla suddetta Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe;
- ciascuna parte potrà recedere dalla Convenzione con un preavviso pari almeno a due mesi da comunicare all'altra tramite posta elettronica certificata;
- il "Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/04/2015 con delibera n. 20 e modificato con deliberazione di C.C. n. 81 del 17 /11/2015 e deliberazione di C.C. n. 99 del 19/11/2018 e deliberazione di C.C. n. 4 del 11/02/2019, non trova applicazione nel caso di specie, in quanto il presente atto deliberativo riguarda l'utilizzo di una postazione attrezzata e non dei locali in se;
- con nota prot. n. 0198356.E del 01/08/2024, l'Ordine degli Avvocati di Parma ha comunicato che: "In riferimento allo schema di Convenzione approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 31 luglio 2024 trasmessovi in data odierna, si comunica che l'Ordine medesimo assume a proprio carico gli oneri convenzionali riferiti all'attività dei gestori della crisi ma anche alle restanti attività previste, compresa la formazione ai dipendenti del MSC, illustrando che è in itinere la valutazione dell'Ordine medesimo sulla partecipazione al bando regionale di cui alla DGR n. 1199 del 24/06/2024, sottolineando che le attività ivi previste ai fini dell'erogazione dei contributi sono ultronee e svincolate dai contenuti convenzionali di cui all'attività dei Gestori della crisi presso lo "Sportello Multifunzionale Casa S.M.C." di V.le Bottego n. 2/A.";

Ravvisato di dover esplicitare indirizzo favorevole alla sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma, avente i contenuti in precedenza descritti, secondo lo schema allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Preso atto che la presente deliberazione,

- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- non comporta obbligazioni per l'Ente, impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dal Dirigente del Settore Sociale, Dr. Roberto Barani, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSMG 34/2023 – Prot. Gen. 209483 del 28/09/2023, dal giorno 29/09/2023;

Acquisiti:

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. con il quale si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;
- il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, e s.m.i., al fine di procedere in tempi brevi alla stipula della convenzione di cui trattasi;

DELIBERA

- **1. di ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di esprimere indirizzo favorevole alla stipula di una Convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Parma, presso cui è costituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) di cui alla L. n. 3/2012, al D.lgs. n. 14/2019 e al Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202, per la sensibilizzazione dei cittadini che si rivolgono all'ente sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla legge, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista ovvero piccolo imprenditore, con la finalità di tutelare i soggetti deboli e le categorie in difficoltà economica prevenendo, altresì, l'istituzionalizzazione di problematiche socioeconomiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali, avente i contenuti di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- **3. di dare atto** che il Dirigente del Settore Sociale provvederà all'adozione degli atti conseguenti al presente atto deliberativo e alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi;

4. di dare atto, infine che:

- saranno assolti, se necessario per il caso di specie, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 33/2013
- il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;
- il presente atto è stato istruito dal Dirigente del Settore Sociale, Dr. Roberto Barani;



DELIBERAZIONE N. GC-2024-275 DEL 05/08/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo <u>www.comune.parma.it</u>.

Sottoscritta dal SEGRETARIO GENERALE Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal SINDACO Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: 1. All.1 Nome file: Allegato 1) Schema di Convenzione 1.8.24 .pdf